



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

Via Chopin, n° 3

37029 San Pietro in Cariano (VR)

tel. 045-6832111

fax 045-6801268

p. i. 00261520233

www.comune.sanpietroincariano.vr.it

protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it

sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net

ORDINANZA N. 119 DEL 21.10.2019

OGGETTO: Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, nel periodo corrente fra la data di emissione della presente e fino al 31 marzo 2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta -spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" (di seguito Accordo di Bacino Padano), che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con decreto 7 novembre 2017 n. 186, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Giunta n. 2130 del 23 ottobre 2012, recante il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155", il Comune di Verona risulta inserito nella zona IT0512;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto

il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l'Accordo di Bacino Padano, all'art. 2, comma 1, lettera g) e all'art. 2, comma 1, lettera h), prevede interventi in tema di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa a basse prestazioni emissive ed obbligo di utilizzo di pellet conforme agli standard;
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – del 05 settembre 2019 è stata data illustrazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano;
- in data 12 settembre 2019 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure previste nell'Accordo di Bacino Padano;

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare con specifico provvedimento, in linea con quanto emerso nel corso del C.I.S. del 05 settembre 2019, misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10, intervenendo anche sulle emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa;

VISTI:

- il Protocollo di intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;
- la seduta del C.I.S in data 05 settembre 2019 e gli incontri di coordinamento tra i comuni capoluogo;
- la seduta T.T.Z. in data 12 settembre 2019;
- la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2017, n. 836;
- il decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'art. 290, comma 4;
- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 - "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare il comma 3;

RICHIAMATA l'ordinanza N.115 del 02.10.2019 avente ad oggetto "Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 02 ottobre 2019 al 15 dicembre 2019 e dal 07 gennaio 2020 al 31 marzo 2020;

ORDINA

in tutto il territorio comunale a decorrere dalla data di emissione della presente e fino al prossimo 31 marzo 2020 il rispetto dei seguenti divieti ed obblighi:

1. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva inferiore alla **classe 2 stelle**;
2. fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis dell'articolo 182 del D.Lgs.n.152/2006 ¹ il divieto di effettuare **combustioni all'aperto**, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, in caso di raggiungimento del livello di "ALLERTA 1 - ARANCIO" o "ALLERTA 2 - ROSSO", fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
3. divieto di effettuare **falò rituali e fuochi d'artificio** a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali in occasione dell'epifania, nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale. Deve comunque sempre rientrare in manifestazione pubblica e deve essere richiesta e rilasciata la Licenza di Polizia ai sensi dell'art.57 del TULPS da parte del Settore Commercio del Comune di San Pietro in Cariano. Il rilascio della Licenza è in ogni caso subordinato alla dichiarazione, da parte del responsabile della manifestazione, di assumere l'impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità;
4. divieto di climatizzare i seguenti **spazi dell'abitazione** o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

in caso di raggiungimento del livello di "ALLERTA 1 - ARANCIO":

- divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici;
- vedere il divieto imposto dal precedente punto n. 2 del presente ordinato disposto;

in caso di raggiungimento del livello di "ALLERTA 2 - ROSSO":

- divieto di utilizzare di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici;
- vedere il divieto imposto dal precedente punto n. 2 del presente ordinato disposto;

Dell'avvenuto raggiungimento del livello di "ALLERTA 1 - ARANCIO" o "ALLERTA 2 - ROSSO" verrà fornita informazione al pubblico mediante la collocazione di appositi inserti rispettivamente di colore **ARANCIO** o di colore **ROSSO** sulla cartellonistica stradale presente su tutte le strade di afferenza al territorio comunale e sul sito internet comunale,

ed è inoltre fatto

OBBLIGO

1. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
 - a massimi di 19°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
 - a massimi 17° C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
 - utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

INVITA

I titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere normalmente chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali, come proposto nell'iniziativa congiunta dei comuni capoluogo della Regione Veneto "Attenti alle porte".

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00).


Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, ferme restando le sanzioni previste dal T.U. Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e dal T.U.L.P.S., è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000 (da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00).

Per chiunque effettua combustioni all'aperto, in caso di commissione di illeciti, restano ferme le sanzioni previste dal Regolamento comunale di Polizia Urbana e dagli altri Regolamenti comunali vigenti (norme sempre in vigore, a prescindere dal disposto della presente ordinanza).

Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e attraverso idonea comunicazione.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.


IL SINDACO
Ing. Gerardo Zantedeschi

art.182 comma 6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (definizione di metro stero=un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). *(comma introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)*

art. 185 comma 1 lettera f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. *(lettera così sostituita dall'art. 20 della legge n. 37 del 2019)*

